



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

BANDO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R.T. 988 DEL 27.09.2021
CRITERI PER L'ACCESSO AL FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI
LOCAZIONE (EX ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431)
ANNO 2022**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- vista le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020, n. 206 del 08.03.2021 e n. 988 del 27.09.2021;
- vista la comunicazione della regione Toscana del 07.03.2022;
- vista la determinazione n. 456 del 14.07.2022 del Responsabile Area Amministrativa;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 12.08.2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo - qualora in regola - all'attribuzione del contributo per l'anno 2022.

1. Requisiti per l'ammissione al bando.

1.1 Per l'ammissione al presente concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- a) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio

- adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 29.545,98;
- i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

per essere inseriti nella fascia A ai sensi della normativa vigente, il valore ISE del nucleo familiare deve essere uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022, ossia € 13.619,58, mentre l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;

Fascia "B"

per essere inseriti nella fascia B ai sensi della normativa vigente il valore ISE del nucleo familiare deve essere compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022, ossia € 13.619,58 e l'importo di € 29.545,98, mentre l'incidenza del canone sul valore ISE non può essere inferiore al 24%..

I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%

devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00. La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione

dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.

- 1.2 Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con L.R.T. 2/2019, Allegato A art. 2 lettera C). Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati;
- 1.3 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
- 1.4 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.
- 1.5 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

2. Reddito e canone di locazione di riferimento

- 2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa. La certificazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso le sedi I.N.P.S. e presso i C.A.F. convenzionati
- 2.2 Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- 2.3 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
 - a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
 - b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
 - c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

- 2.4 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 2.5 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.

3. Calcolo del contributo teorico

- 3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:
- a) Fascia "A": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
 - b) Fascia "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
- 3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

- 4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2022, fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, comunque non potrà scendere al di sotto di € 200,00 (gli importi inferiori non verranno erogati). L'Amministrazione si riserva la possibilità, ai fini di una maggiore redistribuzione dei contributi assegnati, di stabilire, con successivo provvedimento un tetto massimo del canone di locazione di riferimento.
- 4.1 I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
- 4.2 Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse fino ad esaurimento delle stesse, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE con priorità ai contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A. La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.
- 4.3 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il 31 GENNAIO 2023 dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2022. Il comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

4.4 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Il minore importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

4.5 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

5.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte integrante della Delibera della Giunta Regionale Toscana 30.03.2020 n. 402, i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26.1.1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune di Pieve Fosciana.

Detti moduli sono reperibili sul sito internet del comune di Pieve Fosciana all'indirizzo www.comune.pievehosciana.lu.it e presso l'ufficio segreteria Via San Giovanni, 48 Pieve Fosciana: l'ufficio è aperto nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

6.2 La domanda e l'Allegato A devono essere sottoscritti e debitamente compilati in ogni parte, la domanda deve inoltre essere corredata da tutta la necessaria documentazione, **pena l'esclusione dalla graduatoria.**

Nel caso di "ISE zero" o incongruo, è necessario, PENA L'ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, PENA L'ESCLUSIONE, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento facente parte dell'allegato A, tenendo presente che i nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati alla Guardia di Finanza come previsto dal punto 9.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 402 del 30.03.2020.

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

6.4 Il comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, se del caso anche di

intesa con l'Agazia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati i nominativi degli aventi diritto.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Documentazione

7.1 Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda e l'allegato A.

I documenti da allegare sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2022 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00);
- 3) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- 4) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativa all'ultima annualità corrisposta oppure attestazione di regime di "cedolare secca";
- 5) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Pieve Fosciana, riferito a mesi dell'anno 2022 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01.04.2022, può essere presentato un altro contratto che copra dal 01.01.2022 al 31.03.2022);
- 6) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso.

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente l'allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando l'allegato A, debitamente compilato;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;
- d) certificato storico (qualora immigranti, ai sensi dell'art. 11 comma 13 L. 133/2008) attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

8.1 Le domande dovranno pervenire al comune - esclusivamente nelle forme di seguito indicate - **A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre il 16 agosto 2022.**

8.2 Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'ufficio protocollo, via San Giovanni n. 48;
- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: comune di Pieve Fosciana ufficio protocollo, via San Giovanni, 48 55036 Pieve Fosciana (LU);

- inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.pievehosciana@postacert.toscana.it

9. Istruttoria delle domande, formazione e pubblicazione della graduatoria

- 9.1 Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, forma la graduatoria secondo i criteri fissati al precedente punto 5 e i requisiti del punto 1.1 commi h1) e h2), approvandola con apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Segreteria. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del comune di Pieve Fosciana (www.comune.pievehosciana.lu.it).

I concorrenti potranno presentare rilievi e/o osservazioni avverso la graduatoria provvisoria entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della stessa. Oltre tale scadenza, con determinazione del Responsabile del Settore, verrà approvata la graduatoria definitiva e comunicata alla Regione Toscana per i provvedimenti del caso.

10. Casi particolari

- 10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
- 10.2 Con successivo atto del responsabile del Settore, saranno indicati i termini temporali entro i quali gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante. In ogni caso essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.
- 10.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.
L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. Autocertificazioni, controlli e sanzioni

- 11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dal comune (art. 71 del D.P.R. 445/2000).
Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.
Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, il comune provvederà a revocare il contributo stesso.
- 11.2 L'Ente invierà i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 9.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 402 del 30.03.2020.

12. Informativa Privacy

12.1 Ai sensi del Regolamento UE, n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti saranno oggetti di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Pieve Fosciana. Tutta la documentazione relativa al trattamento è disponibile sul sito comunale nell'apposita sezione.

13. Esclusione dal Bando

13.1 Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione e l'allegato A dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti e da essi dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99, alle Delibere G.R. n. 402 del 30/04/202 e allegato, n. 206 del 08/03/2021 e allegato, n° 988 del 27/9/2021 e allegato, al D.P.C.M. 159/2013, al D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.

* * * * *

Pieve Fosciana, lì 12.07.2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Fanani